

COMUNE DI FILADELFIA

Prov. Vibo Valentia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 13-6-2019

INDICE

Art. 1 - Oggetto _____	3
Art. 2 - Presupposto d'imposta _____	3
Art. 3 - soggetti passivi dell'imposta _____ - _____	3
Art. 4 - Base imponibile e determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	4
Art. 5 - Abitazione principale e pertinenze _____	4
Art. 6 - Determinazione dell'imposta _____	5
Art. 7 - Pagamento dell'imposta _____	6
Art. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare _____	6
Art. 9 - Funzionario Responsabile _____	6
Art. 10 - Detrazioni _____	7
Art. 11- Riduzioni _____	7
Art. 12 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari _____	8
Art. 13- Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli _____	8
Art. 14 - Immobili utilizzati per le attività ex art 7,c 1, lettera i, D.Lgs. 504/92	8
Art. 15 - Aree fabbricabili divenute inedificabili _____	9
Art. 16 - Attività di accertamento	10
Art. 17 - Attività di controllo, interessi moratori e sanzioni _____	10
Art. 18 - Rimborsi e compensazione _____	11
Art. 19 - Attività di recupero _____	11
Art. 20 - Incentivi per l'attività di controllo _____	11
Art. 21 - Versamenti minimi _____	11
Art. 22 - Differimento dei versamenti	11
Art. 23 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento _____	12
Art. 24 - Riscossione coattiva _____	12
Art. 25 - Disposizioni in materia di autotutela _____	12
Art. 26 - Potenziamento dell'attività di accertamento _____	13
Art. 27- Quota riservata allo Stato _____	13
Art. 28 - Entrata in vigore _____	13

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. con le presenti disposizioni viene adeguato il regolamento IMU adottato con delibera Consiliare n 16 del 14 giugno 2012 alla disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alla componente IMU, di cui alla legge 27 dicembre 2013 n 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
4. E' abrogato quanto eventualmente previsto da altri regolamenti in contrasto con le presenti disposizioni

Art. 2 - Presupposto d'imposta

1. Il presupposto dell'imposta municipale è il possesso di beni immobili siti nel territorio del comune con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate A/1, A/8 e A/9.
2. Per terreni agricoli si intende il terreno adibito all'esercizio dell'attività indicate nell'articolo 2135 codice civile.
3. gli immobili posseduti dallo Stato e nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 D.Lgs. 504/92 e comunque destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, sono esenti dall'imposta, esenti sono inoltre i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.
4. Ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o collinari delimitate ai sensi dell'articolo 15 legge 984/77 e ai fabbricati rurali strumentali ubicati in tali zone, continuerà ad applicarsi l'esenzione da imposta per come prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n 504/1992 per come richiamato dall'articolo 9 comma 8 del D.Lgs. n 23/2011.
5. Sono soggetti ad imposizione le abitazioni principali, le pertinenze e i fabbricati rurali.
6. Dovrà considerarsi autonomamente assoggettata all'IMU l'area fabbricabile pertinenziale se accatastata in modo autonomo.

Art. 3 - Soggetti passivi dell'imposta

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto

reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. E' soggetto passivo l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.
3. I soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione della titolarità dell'immobile entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Art. 4 - Base imponibile e determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n 504 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n 201/2011
2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del D.L.201/2011 convertito con legge 214/2011 per i fabbricati iscritti in catasto il valore, per la quantificazione della base imponibile, è costituito da quello ottenuto moltiplicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 ° gennaio 2013;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
4. nell'ipotesi in cui le case rurali siano sprovviste di rendita catastale perché ancora non iscritte nel catasto terreni la base imponibile sarà calcolata prendendo come riferimento la rendita di immobili simili.
5. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
6. ai fini dell'imposizione si fa riferimento in tutti i casi all'area utilizzabile

Art. 5 - Abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come "unica unità immobiliare" nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerate pertinenze dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.
3. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 2 comma 2 esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

Art. 6 - Determinazione dell'imposta

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti.
2. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.
3. l'aliquota per i fabbricati ad uso abitativo, **abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nel massimo di tre e una per categoria catastale, viene stabilita nella misura dell'0,40 per cento
4. per le aree fabbricabili immobili in generale in quella ordinariamente prevista dello 0,96 per cento (DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 del 05/04/2019).
5. l'aliquota sugli immobili posseduti all'estero è quantificata nello 0,96 per cento (DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 del 05/04/2019).
6. l'aliquota per i fabbricati, anche rurali, ad uso abitativo diverse dalla prima abitazione (seconda, terza ecc. casa) è determinata nello 0,96 (DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 del 05/04/2019) salvo i casi di cui al seguente articolo 11 punto 2.
7. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale.
Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.
A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparate all'abitazione principale In base all'articolo 13 del D.L. 201/2011:
Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP e altri gli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616).
I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) fintanto

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati” come disposto all’art. 2, comma 2, del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124”;

10. Nell’ipotesi di fabbricato composto da più vani e/o piani di cui uno o più regolarmente utilizzati e/o completati l’imposta si applica limitatamente ai vani e/o piani utilizzati e/o completati secondo le aliquote corrispondenti;

11. Sono stati variati e aggiornati i seguenti commi 4, 5, 6, 7, 8, 9;

12. Retroattività della nuova rendita, per errore nel classamento in base alla Circolare n. 1 del 26/10/2005 dell’Agenzia del Territorio.

Considerato il potere di autotutela, proprio di tutta la P.A., che viene esplicito secondo i principi enunciati dallo Statuto del contribuente

Con riferimento all’attività di accertamento catastale svolta dall’Agenzia del Territorio, per gli immobili non dichiarati, oggetto di rendita presunta.

Gli immobili che anno provveduto alla regolarizzazione catastale, su presentazione di apposita istanza, l’annullamento dell’accertamento in autotutela avrà effetto ex tunc, cioè il valore catastale determinato con l’autotutela retroagirà fino alla data di decorrenza del classamento rivelatosi sbagliato, a prescindere dalla notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale.

13. E’ stato inserito il nuovo comma 12.

Art. 7 - Pagamento dell’imposta

1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. A far data dal completamento dell’attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera h), della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l’imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal consiglio comunale.

Art. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all’ente impositore.

Art. 9 - Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta di cui al presente regolamento;

2. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.

Art. 10 - Detrazioni

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo **e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9** e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Limitatamente agli anni 2012 e 2013 la detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro, sino ad un massimo di euro 400, per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché di-morante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale anche se non fiscalmente a carico del soggetto passivo. **(ABROGATO)**
4. Ai sensi dell'articolo 13 comma 10 L 214/2011 le detrazioni di cui ai precedenti punti 1,2 e 3 si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari.
5. L'aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata, , nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata, vedi seguente articolo 12.
6. Le maggiorazioni sulle detrazioni di cui al precedente punto 3 si applicano, nell'ipotesi prevista nel precedente punto 5 , nel caso in cui i figli dimorino abitualmente e risiedono anagraficamente negli immobili in oggetto **(ABROGATO)**

7. ABROGATO

Art. 11 - Riduzioni

1. L'aliquota di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 40 del TUIR e per gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES, è quantificata nello 0,50 per cento
2. La riduzione di cui al precedente punto 2 si applica agli immobili locati, per uso di abitazione, la cui locazione abbia durata non inferiore ai quattro anni.
3. La detrazione principale sull'immobile adibito ad abitazione principale di cui al precedente articolo 7 punto 1, è aumentata di ulteriori 100 euro per particolari situazioni di disagio economico.
4. Ai fini dell'applicazione dell'ulteriore detrazione di cui al precedente comma si intende "particolare disagio economico" un reddito annuo familiare, risultante da certificazione ISE, non superiore all'importo annuo previsto dalla pensione sociale;

5. La detrazione di cui al precedente punto 4 dura per la durata del particolare disagio economico;
6. Per i fabbricati di interesse storico o artistico si applica la riduzione al cinquanta per cento dell'imposta dovuta.
7. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, si applica la riduzione al cinquanta per cento dell'imposta dovuta limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
8. L'inagibilità consiste in una fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L'inagibilità deve essere:
 - accertata dall'ufficio tecnico comunale;
 - comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
9. per le particelle fondiari, utilizzabili a scopo edificatorio (Aree Fabbricabili) in base agli strumenti urbanistici, ma **non autonomamente edificabili**, i valori in precedenza sono ridotti del **30%** (legge regionale n. 82 del 03/10/2013)

Si considera non autonomamente edificabili la particella fondiaria la cui superficie ricadente:

Zona B1 (zona residenziale di Completamento i. f.f. 5 mc/mq) è inferiore a 300 mq,

Zona B2 (zona residenziale di Completamento i. f.f. 3 mc/mq) è inferiore a 400 mq,

Zona B3 (zona residenziale di Completamento i. f.f. 1,5 mc/mq) è inferiore a 500 mq

10. il valore dell'area edificabile soggetta a piano attuativo o a **lottizzazione** è ridotto del **30%** fino all'approvazione del piano stesso (legge regionale n. 82 del 03/10/2013).
11. il valore dell'area è ridotto del **30%** (legge regionale n. 82 del 03/10/2013) la particella fondiaria, utilizzabili a scopo edificatorio la cui superficie non è tale da considerare nei parametri di zona, la realizzazione di un edificio autonomo.
12. Sono stati inseriti i nuovi commi 9,10,11.

Art. 12 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata.
2. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 13 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei proprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.
3. Sono altresì esenti i fabbricati ad uso culturale ex art. 5-bis D.P.R. 601/73

Art. 14 - Immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e ss modificazioni

1. Gli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e ss modificazioni se oltre che utilizzati, siano anche posseduti dalla persona giuridica o persona fisica utilizzatore scontano l'aliquota dello 0,56 per cento
2. Gli immobili utilizzati per le attività di cui al precedente punto 1 sono esentati dall'imposta se utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ex articolo 73, comma 1, lettera c del TUIR. L'esenzione opera solo se le attività sono svolte con le modalità non commerciali. Qualora l'unità immobiliare abbia utilizzazione mista l'esercizio si applica solo alla frazione di unità immobiliare nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale.

Art. 15 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base de reddito dominicale del terreno. **(ABROGATO)**
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.
6. **comma 3 abrogato** (Nel comune di Filadelfia è prevista l'esenzione IMU per tutti i terreni agricoli (a prescindere da chi li possiede) in quanto classificati come montani o parzialmente montani secondo la circolare n. 9/1993).

7. Ha natura non edificatoria l'area occupata ed utilizzata per ampliamento e completamento di aree cimiteriali, gravata da vincolo di rispetto cimiteriale comportante l'inedificabilità assoluta. Il valore di suddetto bene è, conseguentemente, quello dei terreni a destinazione agricola in base all'art.338 R.D. 27 luglio 1934, n.1265 che vieta l'edificazione, nella fascia di duecento metri dal muro di cinta dei cimiteri, di manufatti che possono essere qualificati come costruzioni edilizie.
8. Ha natura non edificatoria le aree C e D che secondo gli art. 65 L.R. n. 19/2002, Legge Regionale 10 Agosto 2012, n. 35, art. 35 viene estesa la destinazione agricola.
9. Per quanto riportato nel presente articolo ai comma 7 e 8 non saranno prese in considerazione le istanze sprovviste di certificato di destinazione urbanistica.
10. Sono stati inseriti i nuovi comma 6, 7, 8, 9.

Art. 16 - Attività di accertamento

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi e della sanzione di cui al successivo art. 17, punto 3, e delle spese di notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dall'Ente.
2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.
4. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
5. Il Consiglio Comunale individua annualmente, entro il termine di approvazione del Bilancio, con apposita deliberazione, su proposta dell'ufficio tecnico-urbanistico d'intesa con l'ufficio tributi, importi rappresentativi del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili a venti caratteristiche simili per zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione, si fa riferimento ai valori già determinati in precedenza ovvero, in mancanza degli stessi, nelle fasi dell'eventuale accertamento e contenzioso, il valore venale in comune commercio è determinato dall'ufficio tributi in base alla stima effettuata, sulla base degli elementi sopraindicati, dall'ufficio tecnico urbanistico che correde la stessa di una propria motivata relazione illustrativa.
6. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, il Comune non procede all'accertamento del maggior valore delle aree fabbricabili qualora l'imposta per le stesse dovuta sia tempestivamente versata sulla base di valori

imponibili non inferiori a quelli stabiliti in un'apposita tabella allegata alla deliberazione di cui al comma successivo.

Art. 17 - Attività di controllo, interessi moratori e sanzioni

1. L'attività di controllo e verifica, oltre che dal precedente articolo 13, è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di **3** punti percentuali
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. per l'omessa dichiarazione di cui al precedente articolo 3 punti 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto con un minimo di € 51,00;
5. se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta
6. se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta si applica la sanzione amministrativa da 51 a 258 euro, la stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
7. le sanzioni di cui ai precedenti punti 4 e 5 sono ridotte alla misura stabilita dagli artt. 16 e 17 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione
8. la contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commesso la violazione

Art. 18 - Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura di legge.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ai versamenti minimi di cui al seguente articolo 19
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria o da altro debito tributario.

Art. 19 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 20 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività ai sensi del seguente articolo 26 punto 3 (**ABROGATO**)

Art. 21 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro.
2. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle sin-gole rate di acconto e di saldo.

Art. 22 - Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettua-re il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 23 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, con provvedimento del funzionario responsabile per come individuato dal precedente articolo 9, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento come disposto dal regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria del Comune di Filadelfia.
2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 20.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.
4. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile.
5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
6. Alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito. (**ABROGATO**)

7. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato;
8. Le parole di cui al precedente comma 1 "fino ad un massimo di dieci rate mensili ovvero la Sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di otto rate mensili" sono sostituite con le parole "come disposto al regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria del Comune di Filadelfia".

Art. 24 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie.

Art. 25 - Disposizioni in materia di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile individuato ai sensi del precedente articolo 9, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegitimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Art. 26 - Potenziamento dell'attività di accertamento

1. Nel bilancio di previsione annuale è stabilita la quota dell'imposta da destinare al potenziamento dell'ufficio tributi comunale.
2. Una quota dell'importo determinato con le modalità di cui al precedente comma è destinato all'acquisizione di materiale informativo ed informatico, attrezzature e macchinari da adibire all'utilizzo dell'ufficio tributi del comune e per la costituzione e gestione della banca dati inerente l'applicazione dell'imposta anche mediante collegamenti con i sistemi informatici immobiliari del Ministero dell'Economia e Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, nonché per la stipulazione di contratti di lavoro a termine, consulenze, collaborazioni o altre tipologie di rapporti disciplinati dalla normativa vigente e dal CCNL, con le modalità stabilite dal Regolamento d'Organizzazione dei servizi.
3. Un'ulteriore quota è destinata all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p), del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni e dei vigenti CCNL, per la corresponsione al personale addetto alle attività di controllo e recupero dell'evasione, quale compenso incentivante, in aggiunta di quelli incentivanti di prestazioni o di risultati del personale non dirigenziale e della retribuzione di risultato dei dirigenti e delle posizioni organizzative già previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

Art. 27 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
4. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali ed il relativo gettito è di competenza del Comune.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 28 - Entrata in vigore

1. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. Dello stesso, e delle successive ed eventuali modifiche, viene data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art. 5 della L. 212/2000 e successive modifiche ed integrazioni
3. Il presente regolamento sarà trasmesso per via telematica , per l'inserimento nel portale del federalismo fiscale, all'indirizzo www.portalefederalismofiscale.gov.it.